

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ZACCAGNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

**Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.)**

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali — che col presente provvedimento assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - E.N.P.A.I.A. — è un Ente di diritto pubblico, giuridicamente riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo Statuto. L'Ente ha la propria sede in Roma e non dispone di Uffici periferici.

L'Ente provvede istituzionalmente all'assistenza ed alla previdenza in forma obbligatoria di tutti i dirigenti ed impiegati che prestano la loro opera alle dipendenze degli imprenditori agricoli, operanti su tutto il territorio nazionale, secondo la definizione che dell'imprenditore agricolo è data dall'articolo 2135 del Codice civile.

Il funzionamento della Cassa è disciplinato dallo Statuto di cui al citato regio decreto n. 1485 del 1937 — successivamente modificato con regio decreto 20 ottobre 1939, numero 2223, e con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652 — nonché

delle disposizioni contenute nei seguenti contratti collettivi nazionali, stipulati dalle sopresse organizzazioni sindacali e tuttora in vigore per effetto dell'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369:

a) contratto collettivo nazionale 31 luglio 1938, relativo al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell'agricoltura;

b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938, concernenti la assistenza malattia degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive;

c) contratto collettivo nazionale 20 dicembre 1938, portante il regolamento di previdenza degli impiegati menzionati sotto la precedente lettera b);

d) contratto collettivo nazionale 7 gennaio 1940, che modifica il trattamento di previdenza disciplinato dal contratto menzionato sotto la precedente lettera c);

e) contratto collettivo nazionale (1° gennaio 1942, relativo al trattamento di quie-

scenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dipendenti dai Consorzi di bonifica. Norme di applicazione di tale contratto sono contenute, altresì, nell'accordo 25 febbraio 1955, concluso presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra le Organizzazioni sindacali rappresentanti gli Enti ed i lavoratori di bonifica.

Stando alle fonti normative premesse, hanno diritto di assicurazione presso l'Ente tutti i dirigenti ed impiegati dipendenti da imprese agricole, da Consorzi di miglioramento fondiario, da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, da Consorzi di bonifica, nonchè da tutti gli enti, pubblici o privati, che comunque operino nel settore della produzione agricola in regime di concorrenza (Consorzi tenutari di stazioni monta-taurina, Consorzi volontari per la viticoltura, Consorzi produttori latte e Caseifici sociali, Consorzi ortofrutticoli, Cooperative agricole, Cantine sociali, Pollicultori, Consorzi idraulici, Consorzi stradali vicinali, Centri di fecondazione artificiale, ecc.).

Le forme di previdenza ed assistenza affidate all'Ente, a norma di Statuto, secondo la misura e le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono le seguenti:

- 1) assicurazione contro le malattie, sia per gli impiegati che per i familiari a carico;
- 2) assicurazione degli impiegati in caso di infortunio professionale ed extra professionale;
- 3) fondo di previdenza;
- 4) accantonamento dell'indennità di anzianità.

Ai sensi del contratto collettivo 31 luglio 1938, menzionato sotto la lettera a), ed in virtù delle norme deliberate dal Consiglio di Amministrazione per l'attuazione del trattamento assistenziale e previdenziale spettante agli aventi diritto, *i contributi che i datori di lavoro attualmente versano* direttamente all'Ente, anche per la parte posta a carico degli assicurati, sono calcolati sulla retribuzione annua complessivamente percepita da ciascun dipendente, in ragione del 15,50 per cento per i dirigenti e del 14,50 per

cento per gli impiegati (l'aliquota dell'1 per cento in più per conto dei dirigenti costituisce una addizionale del contributo dovuto in via principale per l'assicurazione contro gli infortuni, addizionale che è dovuta per l'assicurazione del maggior indennizzo cui i dirigenti hanno diritto in caso di infortunio professionale ed extra professionale).

Le aliquote complessive suddette sono destinate e ripartite, nell'interesse degli assicurati, come appresso:

3,50 per cento per l'assicurazione di malattia, posta a completo carico dei datori di lavoro;

2,00 per cento per l'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali dei dipendenti con qualifica di dirigenti, di cui metà a carico dei datori di lavoro e metà a carico degli assicurati;

1,00 per cento per l'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali dei dipendenti con qualifica di impiegato, di cui metà a carico dei datori di lavoro e metà a carico degli assicurati;

2,00 per cento per la costituzione del Fondo di previdenza, di cui metà a carico dei datori di lavoro e metà a carico degli assicurati;

8,00 per cento per l'accantonamento dell'indennità di anzianità, posta a completo carico dei datori di lavoro.

Per ciò che concerne la base imponibile dei contributi dovuti all'Ente per l'assicurazione di malattia, già la legge 19 febbraio 1951, n. 74, estese alla Cassa le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari, disposizioni che sono adesso recepite negli articoli da 27 a 30 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Ora è qui da rilevare che in sede di stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali, avvenuta il 6 agosto 1957, la parti contraenti (in rappresentanza dei da-

tori di lavoro: la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, la Federazione nazionale della mezzadria, la Federazione nazionale dei conduttori in economia, la Federazione nazionale degli affittuari conduttori in economia, la Federazione nazionale della colonia e la Federazione nazionale della proprietà fondiaria; in rappresentanza dei lavoratori: la Federazione nazionale dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, nonché il Sindacato nazionale dirigenti di aziende agricole e forestali) hanno pure convenuto e stipulato un apposito Accordo collettivo col quale hanno spontaneamente e parzialmente modificato il « Contratto collettivo nazionale relativo al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici agricoli e degli impiegati delle aziende agricole » stipulato il 31 luglio 1938 (menzionato sotto la lettera a) della presente relazione) e variazioni ed aggiornamenti successivi.

Analogo accordo è stato successivamente stipulato tra la Confederazione generale dell'agricoltura italiana e la Confederazione italiana sindacati lavoratori C.I.S.L.

Con tali accordi, premesse le dovute considerazioni, le parti, come innanzi costituite, hanno convenuto e stipulato testualmente quanto segue:

« 1) di elevare dal 3,50 per cento al 4,50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1958, il contributo dovuto all'Ente per l'assicurazione di malattia, di cui il 4 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati agricoli;

« 2) di elevare dal 2 per cento al 4 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1958, il contributo dovuto all'Ente per il trattamento di previdenza dei dirigenti e degli impiegati agricoli, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati agricoli. Di tali aliquote, il 3 per cento è destinato all'incremento della quota a risparmio (conti individuali) e l'1 per cento alla copertura del rischio di morte e di invalidità permanente ed assoluta;

« 3) rimangono ferme nella entità attuale le aliquote:

1 per cento relativa all'assicurazione infortuni degli impiegati,

2 per cento relativa all'assicurazione infortuni dei dirigenti,

8 per cento relativa all'accantonamento della indennità di anzianità;

« 4) le aliquote contributive innanzi indicate sono dovute sul complesso della retribuzione percepita dai dirigenti e dagli impiegati, e comunque sulla retribuzione minima fissata dai contratti integrativi provinciali, secondo le mansioni svolte e l'anzianità di servizio ».

Il contenuto degli accordi predetti dimostra chiaramente come il sistema di finanziamento dell'Ente, conservi tuttora la sua originaria ed esclusiva fonte contrattuale, quando ormai già da tempo la contribuzione assicurativa e previdenziale è tutta disciplinata con legge, anche se talvolta la volontà del legislatore si limiti ad attribuire solamente efficacia formale di legge a quanto le parti interessate hanno volontariamente consacrato in appositi accordi di natura sindacale, come si verifica ancora nei vari settori della Cassa unica per gli assegni familiari.

Ora è da notare la posizione singolare di un Ente pubblico, quale l'Ente di cui trattasi il quale, mentre gestisce obbligatoriamente forme di previdenza e di assistenza sociale, erogando prestazioni in regime di automatismo, attinge, invece, il suo finanziamento da norme contrattuali, che, se in origine, sotto il soppresso ordinamento sindacale, avevano forza cogente *erga omnes* come leggi sostanziali, ora, hanno efficacia, limitata al campo del diritto privato, solo nei confronti degli iscritti alle Associazioni stipulanti.

Non è chi non veda quanto sia imperfetto un simile sistema di gestione che prevede, a fronte di spese di carattere obbligatorio per l'Ente erogatore, entrate regolate unicamente per contratto di natura privatistica e, quindi, prive di efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria interessata.

Per ovviare a tale inconveniente sussiste un unico mezzo: quello della traduzione in norma di legge delle clausole contrattuali.

In tal senso, pertanto, è stato predisposto l'unito provvedimento, il quale è appunto

rivolto principalmente ad attribuire efficacia *ex lege* a quanto le parti interessate hanno già spontaneamente determinato e concordato in sede sindacale.

Ovviamente, una volta divenuta legge la volontà delle parti negli stessi termini in cui essa è stata recepita nell'unito schema, indubbiamente deriverà all'Ente nella erogazione delle forme di assistenza e di previdenza ad esso affidate, quella più ampia garanzia e quella più riposante tranquillità che scaturiscono dall'osservanza della legge stessa.

Dal punto di vista finanziario è da porre in evidenza che le misure dei contributi concordati dalle parti e recepite nell'unito provvedimento, più che mirare a risanare passività finanziarie in atto, sono rivolte a fronteggiare una situazione di equilibrio instabile, che seriamente minaccia di porre in passivo, a breve scadenza, alcune delle gestioni più importanti affidate all'Ente quale in primo luogo, quella relativa all'assicurazione di malattia.

È da considerare, infatti, che il costo per l'assicurazione di malattia ha segnato nel 1952, sulle corrispondenti entrate per contributi, un'incidenza pari al 94,07 per cento. Tale incidenza è salita, nel 1955, al 99,21 per cento ed ha raggiunto il 100,15 per cento nel 1957.

Ciò dimostra che il costo delle prestazioni di malattia assorbe pressochè totalmente la corrispondente entrata per contributi, così da impedire alla relativa gestione di partecipare con una propria quota alla copertura delle spese generali.

\* \* \*

Passando all'esame analitico delle norme, in cui si articola il provvedimento, è da rilevare:

*Art. 1.* — La norma in esso contenuta nulla innova allo stato giuridico attuale della Cassa, salvo la variante della nuova denominazione dell'Ente.

*Art. 2.* — Il primo comma dell'articolo riporta, puramente e semplicemente, le nuove

misure contributive convenute tra le parti interessate nel menzionato accordo del 6 agosto 1957, che ne fissa la decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Al riguardo non sembra inopportuno porre in rilievo il senso di consapevolezza e lo spirito sociale dimostrato dai dirigenti ed impiegati agricoli, i quali, attuando in pratica il principio di far partecipare l'assicurato all'onere della contribuzione, hanno voluto liberamente accollarsi l'onere del pagamento di una parte dei contributi anche per l'assicurazione di malattia, nell'intento di consentire all'Ente non solo di mantenere le prestazioni nelle misure attuali, ma di continuare nel suo programma di progressivo coordinato adeguamento delle più importanti prestazioni garantite agli assicurati.

Sostanzialmente, sia per quanto riguarda l'aliquota di incidenza sulla retribuzione, sia per ciò che concerne l'aliquota di riparto degli oneri fra datori di lavoro ed assicurati, si è stabilito quanto segue:

#### A) DISPOSIZIONI INNOVATIVE:

1) il contributo per l'assistenza di malattia è stato elevato dal 3,50 per cento al 4,50 per cento della retribuzione imponibile. L'aumento dell'1 per cento è stato posto per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico degli assicurati. Così che, a far tempo dal 1° gennaio 1958, il contributo di cui trattasi rimane per il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati agricoli;

2) il contributo dovuto per il Fondo di previdenza è stato aumentato dal 2 per cento al 4 per cento della retribuzione. L'aumento del 2 per cento è stato posto a carico dei datori di lavoro per l'1,50 per cento, mentre resta a carico degli assicurati per la rimanente aliquota dello 0,50 per cento. Così che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1958, il contributo inciderà per il 2,50 per cento sul datore di lavoro e per l'1,50 per cento sui dirigenti e sugli impiegati agricoli.

A proposito del contributo dovuto per il Fondo di previdenza, occorre qui ricordare

che l'intera aliquota del 4 per cento è destinata al finanziamento di due distinte provvidenze.

Onde tenuto conto dei relativi fabbisogni, è stato stabilito:

a) che il 3 per cento venga destinato ad incrementare il vero e proprio Fondo di previdenza (conto individuale) liquidabile maggiorato degli interessi composti del 4 per cento, per la parte a ciascun assicurato spettante, al compimento del 65° anno di età o al momento di cessazione dell'assicurazione presso l'Ente, ovvero liquidabile ai superstiti in caso di morte dell'assicurato;

b) che l'1 per cento sia destinato, in caso di invalidità « permanente ed assoluta », a garantire agli assicurati un indennizzo pari a 20 volte la media degli emolumenti mensili in base ai quali risultano versati i contributi all'Ente nei dodici mesi precedenti l'evento dannoso: « in caso di morte » dell'assicurato a garantire ai superstiti un indennizzo pari a quindici volte la media predefinita.

Dal chiarimento che precede intorno al contributo destinato al Fondo di previdenza, emerge che ai superstiti, in caso di morte dell'assicurato, l'Ente dovrà corrispondere le provvidenze menzionate sotto le lettere entrambe a) e b).

#### B) DISPOSIZIONI INVARIATE:

1) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sia professionali che extra professionali resta, come prima, stabilito sulla retribuzione, nella misura del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura, gravando per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico degli assicurati;

2) il contributo per l'accantonamento dell'indennità di anzianità resta, come prima, stabilito nella misura dell'8 per cento della retribuzione ed è posto interamente a carico dei datori di lavoro.

Con il secondo comma si stabilisce che i datori di lavoro dovranno corrispondere al-

l'Ente, per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi di cui al comma primo, un'addizionale pari al 4 per cento dell'importo dei contributi stessi, nella misura cioè rimasta sempre invariata e che si conferma.

Con il terzo comma si dispone che le aliquote contributive stabilite nel comma precedente potranno essere variate con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 1 — comma primo e secondo — della legge 14 aprile 1956, n. 307, contenente delega al Governo per la determinazione e le modificazioni delle misure dei contributi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie.

*Art. 3.* — La norma è diretta ad individuare i datori di lavoro obbligati ad assicurare i dipendenti dirigenti ed impiegati presso l'Ente ed a versare al medesimo i contributi previdenziali ed assistenziali per le forme dal medesimo gestite.

Com'è noto, nei contratti collettivi di lavoro stipulati nel cessato regime corporativo, i datori di lavoro, come pure i lavoratori, erano individuati attraverso la veste di rappresentanti per legge dalle organizzazioni sindacali nelle quali gli uni e gli altri erano, rispettivamente inquadrati.

È ovvio, peraltro, che, soppresso l'ordinamento giuridico corporativo, la individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro nel presente disegno di legge debba essere disciplinata con diverso sistema e con riferimento a diversa normativa.

A tale esigenza risponde l'articolo 3, primo comma, nel quale, in armonia a tutto l'indirizzo del presente disegno di legge, e nulla innovandosi nel campo dei datori di lavoro quale fu stabilito nei contratti collettivi corporativi richiamati nella premessa di questa relazione e quale è ancora oggi in atto, l'indicazione dei soggetti medesimi è svincolata da qualsiasi riferimento alle norme di inquadramento del cessato regime.

In particolare si osserva che i datori di lavoro di cui alla lettera a) si identificano in genere nella figura dell'imprenditore agricolo di cui alla definizione dello stesso data dall'articolo 2135 del Codice civile, dell'im-

prenditore, cioè, che esercita sotto qualunque forma un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame o che svolge attività connesse all'esercizio normale dell'agricoltura.

Tra i predetti datori di lavoro sono compresi i proprietari di fondi affittati, categoria a sè stante, già inquadrata, nel regime corporativo, nella « Federazione nazionale dei proprietari di beni affittati » e che nell'attuale regime ha assunto la denominazione di « Federazione nazionale della proprietà fondiaria » associata alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Peraltro ogni necessità di accertamento in merito da parte dell'Ente deve ritenersi superata ogni qual volta il datore di lavoro risulti già inquadrato nel settore dell'agricoltura ai fini del pagamento degli assegni familiari.

Alla lettera b) sono indicati quegli enti ed associazioni che hanno per fine la difesa e il miglioramento della produzione agricola, restando, peraltro, chiaramente esclusi gli enti di diritto pubblico e gli enti riconosciuti tali ai fini dell'assicurazione di malattia presso l'Ente nazionale di previdenza dei dipendenti di Enti di diritto pubblico (articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304).

Nessun dubbio sorge poi per i Consorzi di miglioramento fondiario e di irrigazione (lettera c) costituiti a norma dell'articolo 563 del Codice civile.

Riguardo ai Consorzi di bonifica (lettera d) occorre precisare che essi, mentre provvedono altrimenti all'assicurazione di malattia dei propri dirigenti ed impiegati, garantiscono d'altra parte agli stessi mediante un sistema pensionistico un trattamento di quiescenza, ritenuto più favorevole dell'indennità di anzianità. Da ciò la loro esclusione dagli obblighi contributivi per le due predette forme gestite dall'Ente.

Gli impiegati tecnici ed amministrativi delle aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive (lettera e), mantengono il trattamento ad essi assicurato in virtù dei contratti collettivi corporativi sopra richiamati.

Infine gli enti pubblici in genere (lettera f) sono sottoposti agli obblighi contributivi previsti dalla presente legge, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate. Tale norma trova fondamento nel disposto di cui al secondo comma dell'articolo 2093 del Codice civile.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 3 disciplinano l'obbligo, anch'esso posto a carico dei datori di lavoro, di denunciare all'Ente l'assunzione di dipendenti con mansioni di dirigenti o di impiegati, e le variazioni che intervengono nel rapporto di impiego in materia di mansioni e di retribuzioni. Tali norme rappresentano una armonica integrazione degli obblighi contributivi disciplinati nel primo comma del medesimo articolo 3.

*Art. 4.* — Nell'articolo sono contenute le norme di carattere essenziale che disciplinano, in genere, presso tutti gli Enti previdenziali, il versamento dei contributi e cioè il termine utile per il versamento e le relative modalità, l'obbligo del datore di lavoro di versare anche la quota a carico del dipendente ed infine la prescrizione quinquennale per la riscossione da parte dell'Ente dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

In particolare il terzo comma, che prescrive il versamento del contributo anticipatamente per ciascun anno solare, costituisce conferma della norma, tuttora vigente, contenuta nell'articolo 2 del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1938, richiamato nelle premesse, e sempre applicata fino ad oggi senza alcuna contestazione nei termini concordati in sede contrattuale.

D'altra parte, il sistema del pagamento anticipato dei contributi, previsto per la C.N.A.I.A.F. dalla citata norma contrattuale del 1938, trova un valido precedente nell'articolo 23 del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per l'attuazione del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dallo I.N.A.I.L.

Inoltre, l'articolo 4 in esame, oltre a prevedere che, su domanda del datore di lavoro, i contributi possono essere, almeno in via

eccezionale versati in rate periodiche, disciplina anche (in armonia al particolare indirizzo seguito dal presente disegno di legge, quale quello di adottare in caso di semplice morosità nel versamento dei contributi richiesti ed in caso di totale o parziale evasione all'obbligo di assicurazione e di contribuzione, differenti misure di sanzioni da contenersi entro un limite minimo ed un limite massimo, in relazione alla diversa gravità dell'inadempienza contributiva) le sanzioni da applicarsi al datore di lavoro che versi i contributi con ritardo sul termine stabilitogli.

Dispone esso al riguardo che il datore di lavoro moroso, unitamente ai contributi dovuti e non versati, è tenuto a corrispondere all'Ente, a titolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva, il cui importo, commisurato in percentuale sui contributi omessi, è graduato a seconda della durata della inadempienza.

Tale sistema di sanzioni, oltre che rispondente a criteri di proporzionalità, è stato ritenuto più idoneo ed adeguato dell'azione di rivalsa da parte dell'Ente del costo delle prestazioni corrisposte in stato di morosità del datore di lavoro, principio questo previsto da tempo in altre leggi assistenziali e dal quale il presente disegno di legge si allontana.

Peraltro, l'articolo 4 in questione contiene anche disposizioni che consentono la riduzione ad un terzo della somma aggiuntiva ove il datore di lavoro moroso provveda a sanare la inadempienza contributiva spontaneamente ovvero entro 10 giorni dall'eventuale avviso dell'Ente.

Ove invece sia intervenuta formale diffida dell'Ente o dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro è ammesso a pagare la somma aggiuntiva ridotta del 50 per cento se il versamento è effettuato entro i termini stabiliti nella diffida stessa.

*Art. 5.* — Una inadempienza più grave della morosità considerata al precedente articolo 4, è prevista dall'articolo 5, quella cioè della mancata o incompleta denuncia all'Ente dell'assunzione di dipendenti con man-

sioni impiegate, e della conseguente evasione totale o parziale agli obblighi contributivi stabiliti dal presente provvedimento.

Tale inadempienza non può non richiedere norme e sanzioni di maggior rigore, sia a tutela degli impiegati agricoli interessati, che non debbono essere esposti al rischio di perdere in tutto o in parte i benefici previdenziali ed assistenziali ai quali essi hanno diritto, sia a garanzia dell'Ente, le cui gestioni debbono essere poste al coperto dei danni finanziari, di entità imprevedibile, che la grave inadempienza considerata può provocare.

L'articolo 5 in esame, pertanto, prevede sanzioni e penalità adeguate agli scopi predetti, secondo la seguente discriminazione:

1) i contributi dovuti per l'assicurazione di malattia e contro gli infortuni, come pure per la tutela dei rischi di morte e di invalidità, debbono essere versati con decorrenza dalla data di assunzione dei dipendenti impiegati, salvo le limitazioni per effetto della prescrizione quinquennale disposta dall'articolo 4. È dovuta, inoltre, una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi dovuti e non versati;

2) i contributi dovuti per il conto individuale e per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità debbono essere corrisposti egualmente con decorrenza dalla data stessa di assunzione dei dipendenti impiegati, ma è dovuta una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi.

L'articolo 5 commina, inoltre, ammende di varia misura per la mancata o incompleta denuncia o per l'omesso versamento dei contributi destinati all'incremento dei conti individuali e dell'indennità di anzianità.

Tuttavia, l'articolo consente la possibilità della composizione amministrativa della vertenza, con la riduzione della somma aggiuntiva e delle ammende a misure da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente entro determinati limiti, purchè il datore di lavoro inadempiente ne faccia domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado nei casi di elevata contravvenzione.

*Art. 6.* — L'articolo concerne la base imponibile. A tale fine, è già stato rilevato in precedenza che, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'assistenza malattia, erano state estese, alla Cassa, con legge 19 febbraio 1951, n. 74, le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ora riportate negli articoli 27-30 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

Con il primo comma dell'articolo 6 dell'annesso provvedimento si generalizza il principio; infatti, le disposizioni vigenti per la determinazione degli elementi della retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari si estendono — *sic et simpliciter* — al calcolo di tutti i contributi dovuti all'Ente di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Per ultimo, considerata la necessità di riferire il contributo ad un minimo di retribuzione, con il secondo comma dell'articolo 6 si dispone che i contributi dovuti all'Ente non potranno in nessun caso calcolarsi su una base imponibile inferiore alla retribuzione minima stabilita dai contratti integrativi provinciali.

Quella che precede, evidentemente, è una disposizione di natura cautelativa, essendo diretta ad assicurare all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura un minimo di copertura finanziaria per la erogazione delle prestazioni ad esso affidate, alla stessa stregua di quanto è stato disposto con l'articolo 5 (terzo comma) della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il minimale di retribuzione da valere ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie.

*Art. 7.* — L'articolo dispone la corresponsione delle prestazioni a favore dell'assicurato, secondo il principio della automaticità, anche nel caso in cui il datore di lavoro al verificarsi degli eventi protetti risulti moroso nel pagamento dei contributi entro i termini all'uopo comunicatigli dall'Ente.

Peraltro, occorre rilevare che l'Ente gestisce istituzionalmente forme assicurative a tutela di « rischi temporanei », come l'assi-

curazione di malattia, l'assicurazione contro gli infortuni e la copertura del rischio di morte e di invalidità, al verificarsi dei quali l'intervento assistenziale dell'Ente deve essere immediato, e forme a tutela di « eventi a tempo differito », come il conto individuale ed il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, la cui liquidazione ha per presupposto il raggiungimento del 65° anno di età e, comunque, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Ne deriva la necessità di una diversa disciplina normativa in materia, a seconda che si tratti di evento dell'uno o dell'altro ordine.

Eppertanto, essendo in stato di morosità il datore di lavoro, ove si verifichi un rischio temporaneo, l'Ente corrisponde le normali prestazioni assicurative; ove, invece, si verifichi la risoluzione del rapporto d'impiego, l'Ente liquida gli importi del conto individuale e dell'indennità di anzianità accantonati (e corrispondenti ai contributi versati, capitalizzati al saggio annuo del 4 per cento) alla data di risoluzione del rapporto stesso, maggiorati dagli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro.

*Art. 8.* — L'articolo 8 del disegno di legge reca una norma di modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

Come è noto tale articolo 2 stabilisce gli istituti ed enti a giurisdizione nazionale qualificati per la gestione della nuova forma assistenziale, secondo un indirizzo esplicitamente affermato, per cui i pensionati debbono essere assistiti in caso di malattia dallo stesso istituto od ente nazionale che li assisteva prima del pensionamento.

Unica eccezione a tale indirizzo è costituita dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, la quale, pur esercitando statutariamente la sua attività su tutto il territorio della Repubblica, non fu allora annoverata, per comprensibili scopi di più ampio ordinamento strutturale, tra gli enti qualificati alla gestione dell'assistenza malattia per i pensionati che prima

del pensionamento erano da essa assistiti quali dirigenti od impiegati del settore agricoltura.

Questi ultimi, infatti, nel punto 1) dell'articolo 2 della succitata legge n. 692, furono attribuiti alla competenza assistenziale dell'I.N.A.M.

Peraltro, nella pratica attuazione, tale norma si è dimostrata largamente inoperante per un duplice ordine di ragioni.

Primo, perchè gran parte dei pensionati in parola all'atto del pensionamento non abbandonano — fenomeno di ampia portata nello specifico settore — l'attività subordinata presso le rispettive aziende, ma la continuano ancora fino al limite delle possibilità, restando per ciò stesso attribuiti alla competenza assistenziale della Cassa.

Secondo perchè oltremodo difficoltoso è risultato per i rimanenti pensionati il loro inserimento nel sistema assistenziale dello I.N.A.M., attuato come è noto, nella forma diretta, dopo aver usufruito per tutta la durata del rapporto d'impiego dell'assistenza della Cassa, attuata invece nella forma indiretta, in quella forma cioè che già i contratti collettivi richiamati nelle premesse adottarono perchè più rispondente all'attività degli impiegati dell'agricoltura, svolta presso aziende normalmente dislocate lontano da centri abitati.

È sembrato pertanto opportuno e necessario apportare una modifica alla norma in argomento, allo scopo di consentire ai dirigenti ed impiegati agricoli di usufruire, dopo il pensionamento, in armonia con lo stesso indirizzo della legge n. 692, dell'assistenza malattia dell'Ente che li ha assistiti prima del pensionamento.

A tale scopo è stato predisposto l'articolo 8 del disegno di legge col quale l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è collocato tra gli Enti ed Istituti di cui al punto 2) della legge n. 692 ed è facoltizzato a gestire l'assistenza di malattia per i pensionati di invalidità e vecchiaia che prima del pensionamento erano assistiti dalla Cassa o dall'Ente medesimo.

*Art. 9.* — Con l'articolo 9 si richiama la competente vigilanza del Ministero del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro sull'attuazione delle norme contenute nel presente provvedimento e delle altre che disciplinano l'attività assistenziale e previdenziale dell'Ente.

Inoltre, con lo stesso articolo si stabilisce di rendere valide per l'E.N.P.A.I.A. tutte le disposizioni di legge vigenti per la C.N.A.I.A.F. e tutte le norme dei contratti collettivi corporativi che regolano le forme di assistenza e di previdenza gestite dalla Cassa stessa, che non risultino in contrasto od incompatibili con le norme del presente disegno di legge.

Si stabilisce, altresì, che l'Ente è disciplinato dallo statuto della Cassa in vigore e che le modifiche a detto statuto saranno apportate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro.

*Art. 10.* — L'articolo, infine, è diretto a dar validità a tutti gli effetti ai contributi versati dai datori di lavoro nelle nuove misure stabilite dall'accordo collettivo 6 agosto 1957 e con decorrenza dal 1958, prima cioè dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo Statuto, assume la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura » (E.N.P.A.I.A.).

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica italiana.

## Art. 2.

I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:

1) il contributo per l'assicurazione contro le malattie è stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura;

2) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.

Dell'intero contributo per il fondo di previdenza, l'aliquota 1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;

3) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati

dell'agricoltura. Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;

4) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.

Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.

Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle norme fissate dall'articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in relazione alle risultanze di gestione.

## Art. 3.

I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:

a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;

b) gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304;

c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione;

d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità;

e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d'ordine;

f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.

L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.

La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.

Le variazioni, che volta a volta intervengono nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.

#### Art. 4.

I datori di lavoro sono tenuti a versare all'Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori di opera.

La parte di contributo a carico dei dipendenti è trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti medesimi.

I contributi sono dovuti anticipatamente per ciascun anno solare, o per un periodo più breve in relazione a minore durata del rapporto d'impiego dei dipendenti, e debbono essere versati entro venti giorni dalla data della richiesta dei contributi medesimi da parte dell'Ente.

Ai fini della regolazione dei contributi, i datori di lavoro debbono comunicare all'En-

te, nei termini da questo stabiliti, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il precedente periodo di assicurazione.

Su motivata richiesta del datore di lavoro, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può, in via eccezionale, consentire il versamento dei contributi in rate periodiche anticipate.

In caso di ritardo nel versamento dei contributi, il datore di lavoro moroso, unitamente ai contributi dovuti e non versati, è tenuto a pagare all'Ente, a titolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva compresa entro i limiti minimo e massimo dello 0,50 per cento e del 10 per cento dei contributi omessi, secondo il criterio di graduazione da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione alla durata del ritardo.

Qualora il datore di lavoro moroso provveda a sanare la inadempienza contributiva spontaneamente, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione di eventuale avviso da parte dell'Ente, l'importo delle sanzioni di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.

Nel caso in cui sia intervenuta diffida da parte dell'Ispettorato del lavoro o diffida stragiudiziale da parte dell'Ente per il pagamento di quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo, e il datore di lavoro inadempiente provveda al versamento dei contributi arretrati entro il termine indicato nella diffida medesima, la somma aggiuntiva è ridotta al 50 per cento di quella dovuta.

L'azione per riscuotere i contributi dovuti all'Ente dai datori di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni dall'ultimo giorno dell'anno solare entro il quale se ne doveva eseguire il versamento.

#### Art. 5.

Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell'articolo 3, abbia ommesso di denunciare all'Ente l'assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle mansioni e nelle retribuzioni dei dipendenti stes-

si, o vi abbia provveduto in modo inesatto od incompleto, è tenuto a corrispondere all'Ente:

1) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta, nonché una somma aggiuntiva uguale all'ammontare dei contributi medesimi;

2) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per la parte del fondo di previdenza afferente ai conti individuali e per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, con decorrenza dalla data di assunzione dei dipendenti impiegati, nonché una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi.

Inoltre, per le inadempienze di cui al precedente comma, il datore di lavoro è punito:

a) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce la mancata o incompleta denuncia di assunzione;

b) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi destinati all'incremento dei conti individuali;

c) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità.

Nelle contravvenzioni alle norme del presente articolo, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Ente, il quale, con delibera del Consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stessa.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi anche contributi non pagati, l'Ente può, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ridurre la somma aggiuntiva, di cui al comma sesto dell'articolo 4.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle gestioni delle forme assistenziali e previdenziali, cui le violazioni si riferiscono.

#### Art. 6.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi di cui all'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

In ogni caso, i contributi dovuti ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una retribuzione inferiore a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle mansioni ed all'anzianità di servizio dei prestatori d'opera interessati.

#### Art. 7.

L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, come pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti.

In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l'Ente liquida all'assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro.

#### Art. 8.

A modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955 n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agri-

coltura è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo.

#### Art. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dell'Ente, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Si applicano all'Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nonché tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima, che non risultino in contrasto od incompatibili con la presente legge:

a) contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938 e 1° gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell'agricoltura e rispettivamente dei Consorzi di bonifica;

b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all'assistenza di malattia, e contratti collettivi nazionali 20 dicembre 1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive.

L'Ente è disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 14 luglio 1937, numero 1485 e successive modificazioni.

Le modifiche al predetto statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

#### Art. 10.

Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall'articolo 2, in applicazione degli accordi sindacali intervenuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.

#### Art. 11.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.